

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 febbraio 1992.

Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» in tema di dichiarazione di conformità;

Visto l'art. 7 del regolamento di attuazione n. 447 del 6 dicembre 1991 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il quale prevede che la dichiarazione di conformità venga resa da modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito l'Ente di unificazione italiano (UNI); Sentito il Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

Decreta:

Articolo unico

La dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, viene rilasciata secondo il modello allegato.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE Art. 9 della legge n. 46 del 5 marzo 1990

Il sottoscritto titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) operante nel settore con sede in via n. comune (prov.) tel. part. IVA iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della camera C.I.A.A. di n. iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, n. 443), di n. esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) inteso come: nuovo impianto; trasformazione; ampliamento; manutenzione straordinaria; altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1°, 2°, 3° famiglia, GPL da recipienti mobili: GPL da serbatoio fisso

commissionato da, installato nei locali siti nel comune di (prov.) via n. scala piano interno di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e indirizzo) in edificio adibito ad uso: industriale, civile (2), commercio, altri usi;

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/1990); seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3); installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge n. 46/1990; controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4); relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); schema di impianto realizzato (6); riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7); copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

Declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il dichiarante

Data (timbro e firma)

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, legge n. 46/1990, art. 10 (9).

## LEGENDA

(1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con «altro» si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

(2) Per la definizione «uso civile» vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma 1.

(3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

(4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.

Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

(5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.

Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione.

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

(6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste).

Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.

Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

(7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso che si tratti di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge.

Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

(8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

(9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 (legge n. 46/1990; art. 9).

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 (legge n. 46/1990, art. 10).

Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità (*omissis*) (legge n. 46/1990, art. 11).

Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio (Regolamento legge n. 46/1990, art. 7).

92A0907

## DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Proroga per l'anno 1992 dell'operatività delle delibere adottate dal CIPE, in base all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, negli anni 1990 e 1991, concernenti definizione e coordinamento degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e,

in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 72, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990);

Viste le proprie delibere in data 15 marzo 1990, come integrata dalla delibera del 28 giugno 1990, ed in data 30 luglio 1991, con le quali sono stati determinati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183, i programmi degli interventi finanziari da effettuarsi, nel 1990 e nel 1991, con il concorso comunitario nel settore dell'agricoltura;